



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Provincia di Agrigento

TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI

ORDINANZA N. 11 DEL 17.11.2021

IL SINDACO - AUTORITA' SANITARIA LOCALE

Preso atto dei recenti fenomeni di aggressione di cani ai percorritori della MVF nel territorio di questo Comune e, in particolare, nella zona invaso consolida – c/da siniazza – Realturco;

Considerato che rendere il territorio sicuro è di fondamentale importanza per tutti i cittadini e per far sì che il nostro paese continui ad essere citato tra gli itinerari più interessanti nel mondo dei cammini della MVF, anche alla luce degli effetti vantaggiosi che il comune sta traendo in termini di sviluppo del territorio;

Preso atto delle segnalazioni circa la pericolosità di animali posti a guardiania di greggi e/o villette private lungo il percorso suindicato privi di custodia con evidente pericolo di aggressioni nei confronti dei passanti;

Ritenuto comunque che la necessità di un maggiore controllo sui propri animali debba essere esteso a tutto il territorio di Joppolo Giancaxio al fine di tutelare passanti occasionali e cittadini;

Preso Atto anche delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, parco giochi ecc.), con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte (bambini, disabili ecc.);

Vista la legge 14 agosto 1991 n 281, concernente "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n.15/2000 di attuazione della legge 281 del 14.08.1991, recante misure per l'istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 12 gennaio 2007 n 7 Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15;

Viste le Ordinanze 14 gennaio 2008 e 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, in materia di registrazione della popolazione canina ;

Vista l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - 3 marzo 2009, concernente la "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

Vista l'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – 16 luglio 2009;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 26 novembre 2009;

Visto l'Ordinanza del Ministero della Salute - 21 luglio 2010;

Vista l'Ordinanza del Ministero della salute - 22 marzo 2011,

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute - 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute - 28 agosto 2014, concernente proroga dei precedenti per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n 267 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.p.R. 8 febbraio 1954 n.320 e successive modificazioni ed integrazioni:

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1978 n. 853, recante l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista la propria ordinanza sindacale n.25 del 23 dicembre 2005, avente per oggetto: " Istituzione Anagrafe Canina";

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e del decoro dell'ambiente urbano;

Dato Atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini, determinato, da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza, sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, muniti anche di museruola;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione, da parte di cani, basato, non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi, per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Visto il T.U.LL.SS. del 27.07.1934 n 1255;

Visto il D.Lgs. n 267 del 18.08.2000;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto lo Statuto Comunale;

- Vista la legge 24 novembre 1981 n°689 e successive modificazioni;

Visti:

l'art. 2052 del Codice Civile, "Danno cagionato da animali";

l'art. 650 del Codice Penale, " inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità";

l'art. 672 del Codice penale, "Omessa custodia e mal governo di animali";

la legge 22 novembre 1993 n° 473, modifica dell'art. 727 del codice penale "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali;

Considerato che la pubblicazione del presente atto, sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati che:

Art. 1 - ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA

I proprietari di cani hanno l'obbligo di iscrivere il proprio animale all'anagrafe canina, con l'inserimento del microchip di identificazione.

Art. 2 - CUSTODIA DEI CANI

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri, animali o di cittadini.

Art. 3 - CESSIONE DEI CANI

I proprietari di cani hanno l'obbligo di comunicare alla competente ASP ufficio del veterinario, la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, il cambio della residenza e la morte dell'animale.

Art. 4 - SCOMPARSA DEI CANI

I proprietari hanno l'obbligo di segnalare alla competente ASP ufficio del Veterinario, la scomparsa dell'animale.

Art. 5 - ABBANDONO DEGLI ANIMALI

E' fatto obbligo ai proprietari di cani o qualsiasi animale domestico di non abbandonare gli stessi.

Art. 6 - DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani od altri animali di affezione, pubbliche vie o altro luogo aperto al pubblico, nei giardini, nelle aree attrezzate adibite a dei bambini comunque delimitate (come per es. parco giochi):

- a) Di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) Di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane, facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici.

Art. 7 - CONDOTTA DEI CANI

- a) E' fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizzando guinzagli a lunghezza variabile e ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione;

- b) E' fatto obbligo di adottare il guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;
- c) E' fatto obbligo di adottare il guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) museruola per i cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività, come da ordinanza del Ministero della Salute;
- d) E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico, nel cimitero e nel parco giochi.

Art. 8 - SANZIONI

Fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale e dalla legislazione speciale in materia:

- 1) Per mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina ed il mancato inserimento del microcip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell' art. 3, comma 1 e 7, L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;
- 2) Per mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria, della cessione a qualsiasi titolo dell'animale, del cambio della propria residenza e della morte dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art. B, comma 2, riferite alle lettere a), b), e c) del comma 1, e comma 6, L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;
- 3) Per la mancata segnalazione alla competente azienda sanitaria veterinaria della scomparsa dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, riferite alle lettere d) del comma 1, si applicherà la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art.9. L.R. n. 15/2000 e s.m.i., da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;
- 4) Per l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 1, 2, 3, e 4, L.R. n. 5/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;
- 5) Per il mancato porto di tutta l'attrezzatura per la pulizia e all'asportazione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 1 e 4. L.R. n. 5/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 29,00 ad un massimo di € 173,00;
- 6) Per la mancata rimozione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori, nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 2 e 5 L.R. n 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 58,00 ad un massimo di € 173,00;
- 7) Per l'organizzazione di combattimenti fra animali, di qualsiasi specie, assistervi o effettuare puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, ai sensi e per gli effetti de ,art. 24, commi 1, L.R. n15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 5.775,00 ad un massimo di € 34.650,00;
- 8) Per chi conduce il cane senza guinzaglio, per chi utilizza il guinzaglio ad una misura maggiore di metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane non porti con sé la prevista museruola e per chi introduce cani in luoghi interdetti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Gli organi di Polizia, attraverso i loro ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria. sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza e di applicare, ai trasgressori, le previste sanzioni.

La presente ordinanza verrà notificata alla Locale stazione carabinieri ed alla polizia Municipale.

IN CASO DI REITERAZIONE DELLA STESSA VIOLAZIONE LA SANZIONE CORRISPONDENTE SARA' RADDOPPIATA;

Nel caso di violazione dell'art. 3, chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente (senza ritardo) adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso d'inadempienza, l'organo di polizia operante, ha facoltà, per motivi di Pubblica sicurezza, di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, pena l'applicazione dell'art.650 del C.p., nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane;

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio comunale;
Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui all'art.2) e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina;
Le disposizioni, di cui sopra, non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.
La presente Ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.



Il Sindaco

Angelo Giuseppe Portella